

VENETO

L.R. 12-12-2003 n. 40

Nuove norme per gli interventi in agricoltura.

Art. 33

Interventi cofinanziati dall'ISMEA.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per i compiti al medesimo affidati in materia di organizzazione e svolgimento delle operazioni di formazione o arrotondamento della proprietà contadina dal [decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419](#) "Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli [articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59](#)".

2. La convenzione regola i rapporti fra la Regione e l'ISMEA e stabilisce fra l'altro:

a) l'istituzione presso l'ISMEA di un fondo di rotazione per le operazioni di formazione o arrotondamento della proprietà contadina poste in essere dalle imprese agricole i cui fondi sono ubicati nel territorio regionale;

b) le modalità e le procedure per la dotazione finanziaria del fondo;

c) le procedure per la definizione del programma regionale di intervento in relazione alle disponibilità finanziarie e alle priorità operative o territoriali determinate dalla Regione;

d) le attività e le gestioni tecniche, finanziarie e amministrative di competenza rispettivamente della Regione e dell'ISMEA nonché i procedimenti di attuazione degli interventi.

3. Il fondo di rotazione, costituito ai sensi del comma 2, è cofinanziato in uguale misura dalla Regione e dall'ISMEA ed è altresì incrementato dalle somme rese disponibili dalle quote annue versate da imprese agricole i cui fondi sono ubicati nel territorio regionale per le operazioni di miglioramento fondiario poste in essere ai sensi della [legge 26 maggio 1965, n. 590](#) "Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice".